

ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI INVESTITORI

(art. 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d'imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento dei conferimenti medesimi.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020 (di seguito "decreto") sono recati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dell'art. 26.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000.

L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La misura di aiuto è stata autorizzata dalla Commissione UE con la decisione C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020.

L'art. 3 del decreto prevede che i soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nella presente istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1 del decreto.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'art. 34 della legge n. 388 del 2000.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Termini di presentazione	L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 12 aprile 2021 e non oltre il 3 maggio 2021.
Istanze correttive	Qualora si intenda sostituire un'istanza precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova istanza; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
COME SI COMPILA	FRONTESPIZIO
Beneficiario	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) va barrata l'apposita casella.
Rappresentante firmatario dell'istanza	Nel riquadro va indicato: <ul style="list-style-type: none">• se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";• se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
Rinuncia	Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito richiesto può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). Non vanno compilati i quadri A e B. La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'istanza.
Sottoscrizione	Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell'istanza devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione. Inoltre, qualora il beneficiario sia una società, va barrata l'apposita casella per attestare di non controllare direttamente o indirettamente le società conferitarie elencate nel quadro A, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con le conferitarie ovvero di non essere da queste ultime controllata. In caso di compilazione del quadro B va barrata la corrispondente casella.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

QUADRO A - CREDITO D'IMPOSTA RICHiesto

Nel presente quadro va indicato, nei **rigli da A1 ad A18**:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società conferitaria;
- in **colonna 2**, l'importo del conferimento effettuato nella società di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto, per un importo non superiore al 20 per cento del conferimento di cui a colonna 2.

Nel **riga A19** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigli da A1 ad A18 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- in **colonna 3**, l'importo totale del credito d'imposta richiesto pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 del presente rigo.

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella **casella "Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.